



Autorità di Bacino
Distrettuale del Fiume Po



ATTI DEL SEGRETARIO GENERALE

Decreto n. 32/2024

Parma, 06-05-2024

OGGETTO: ART. 65, COMMA 7 E ART. 68, COMMA 4TER DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I. □ ADOZIONE DI MISURE TEMPORANEE DI SALVAGUARDIA PER LE AREE COINVOLTE DA EVENTI DI DISSESTO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NEL MESE DI MAGGIO 2023 ED INDIVIDUATE DAL PIANO SPECIALE PRELIMINARE REDATTO ED APPROVATO IN CONFORMITÀ ALL'ART. 2, COMMA 3 DELL'ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DALL'ALLUVIONE VERIFICATASI IN EMILIA □ ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE N. 22 DEL 13 FEBBRAIO 2024.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- in particolare, gli artt. 65-68 del suddetto Decreto legislativo;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*”;
- il DM 25 ottobre 2016, n. 294 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), recante “*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”;
- il DM 26 febbraio 2018, n. 52 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale è stato approvato lo “*Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po*”;
- il DPCM 4 aprile 2018, recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell'articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*”;

- il D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120), recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”;
- in particolare, il comma 3 dell’art. 54 (*Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico*) del suddetto D. L. n. 76/2020, il quale ha modificato l’art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 inserendovi i commi 4bis e 4ter;
- il DL 1° giugno 2023, n. 61, recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
- in particolare, l’articolo 20octies del citato DL n. 61/2023;
- il DPR 10 luglio 2023, con il quale il generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato *Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche*;

VISTI, INOLTRE

- la Direttiva CE 23 ottobre 2007, n. 60 relativa a “*Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni*”;
- il D. Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49, recante “*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*”;
- il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante “*Codice della Protezione civile*” e s.m.i.;
- in particolare, gli artt. 7, comma 1, lettera c) e 24, comma 1, del suddetto D. lgs. n. 1/2018,

RICHIAMATI

- il “*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*” (di seguito anche brevemente definito *PAI Po*), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001 e successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001 e le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Po;
- il “*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) dei bacini del fiume Reno, del torrente Idice – Savena Vivo, del torrente Sillaro e del torrente Santerno*”, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino interregionale del Reno con Deliberazione n. 1 del 6 dicembre 2002 e successivamente approvato dalle Regioni Emilia-Romagna (con DGR n. 567 del 7 aprile 2003) e Toscana (con DCR n. 114 del 21 settembre 2004), nonché le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Reno;
- il “*Piano Stralcio per il Sistema Idraulico Navile-Savena Abbandonato*”, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino interregionale del Reno con Deliberazione n. 2/1 del 28 settembre 1999 e successivamente approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 129 dell’8 febbraio 2000, nonché le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Reno;
- il “*Piano stralcio per il bacino del torrente Senio*”, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del Reno con Deliberazione n. 2/2 dell’8 giugno 2001 e successivamente approvato dalle Regioni Emilia-Romagna (con DGR n. 1945 del 24 settembre 2001) e Toscana (con DCR n. 185 del 5 ottobre 2001), nonché le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Reno;
- il “*Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia*”, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino interregionale del Reno con Deliberazione n. 3/4 del 16 novembre 2001 e successivamente approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1559 del 9 settembre 2002 nonché le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Reno;
- il “*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino interregionale del Marecchia – Conca*”, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino interregionale del Marecchia – Conca con Deliberazione n. 2 del 30 marzo 2004 e successivamente approvato dalle Regioni Emilia-Romagna (con DGR n. 1703 del 6 settembre 2004), Marche (con DCR n. 139 del 14 luglio 2004) e Toscana (con DCR n. 115 del 21 settembre 2004), nonché le successive modifiche

- ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Marecchia – Conca;
- il “*Piano stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSBRI)*” dei bacini idrografici romagnoli, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità dei bacini regionali romagnoli con Deliberazione n. 3 del 3 ottobre 2002 e successivamente approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 350 del 17 marzo 2003, nonché le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano dei bacini idrografici romagnoli;

RICHIAMATI, ALTRESÌ

- le “*Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po*” aggiornate per il *II ciclo sessennale di pianificazione (2021-2027)*, pubblicate in conformità all’art. 12, comma 2 del D. Lgs. n. 49/2010 con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 7 del 20 dicembre 2019 e le successive modifiche ed integrazioni delle stesse approvate con successivi Decreti del Segretario Generale adottati ai sensi dell’art. 9 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 4 del 17 dicembre 2015;
- il *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Po*” relativo al ciclo di pianificazione sessennale 2021 – 2027 (di seguito anche brevemente definito *PGRA 2021*), adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 5 del 20 dicembre 2021 in conformità all’art. 12, comma 3 del D. Lgs. n. 49/2010 e s.m.i. e successivamente approvato con DPCM 1° dicembre 2022;

RICHIAMATI, INOLTRE

- la Convenzione stipulata in data 30 giugno 2022 tra l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, la Regione Emilia-Romagna e l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna per la “*definizione condivisa e l’esecuzione di attività di studio integrato finalizzate all’aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle condizioni di pericolosità e rischio idraulico per i corsi d’acqua più significativi dell’UOM (Unit Of Management) Reno, dell’UOM bacini romagnoli e dell’UOM Conca Marecchia propedeutico alla revisione della pianificazione di bacino vigente al fine di una omogeneizzazione e armonizzazione con il PAI Po*”;
- le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 e del 23 maggio 2023, con le quali è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini;
- l’accordo del 4 agosto 2023 tra *Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche* e Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po stipulato “*ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per una collaborazione istituzionale di ricerca, di consulenza tecnico scientifica e di supporto per la definizione delle attività da porre in essere, di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100*”;
- le convenzioni stipulate dal *Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche*, ai sensi all’articolo 20-ter, comma 8 del DL n. 61/2023 (come convertito dalla legge n. 100/2023), con l’Università degli studi di Bologna – *Alma Mater Studiorum*, in data 28 luglio 2023, l’Università degli studi di Modena e Reggio-Emilia, in data 28 luglio 2023, l’Università degli studi di Ferrara, in data 31 luglio 2023, l’Università degli studi di Firenze, in data 4 agosto 2023, in materia di collaborazione istituzionale di ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e di supporto per la definizione delle attività da porre in essere, di cui DL n. 61/2023 (come convertito dalla legge n. 100/2023);
- l’Accordo del 15 novembre 2023 tra Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, regione Emilia-Romagna, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e

Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per una collaborazione istituzionale finalizzata al coordinamento delle attività di valutazione preliminare delle linee di intervento per il contrasto al rischio idraulico e al dissesto idrogeologico, nonché a fornire elementi utili per l'aggiornamento della pianificazione di bacino nelle *Units of Management* Reno, Bacini Romagnoli e Conca Marecchia recentemente entrati a far parte del Distretto del Po, in conseguenza degli eventi del maggio 2023;

- l'Accordo del 27 novembre 2023, tra Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, regione Emilia-Romagna, *Alma Mater Studiorum* Università di Bologna e Università degli studi di Modena e Reggio-Emilia per l'aggiornamento del quadro del dissesto di versante delle aree interessate dall'evento di maggio 2023;
- i verbali delle sedute della Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po del 13 giugno 2023, 13 luglio 2023, 21 dicembre 2023;

RICHIAMATI, INFINE

- l'Ordinanza del *Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche* n. 22 del 13 febbraio 2024, finalizzata alla disciplina della costituzione e delle modalità di funzionamento del *Gruppo di Lavoro sulle situazioni di dissesto idrogeologico* (di seguito brevemente definito *Gruppo di Lavoro* o *GdL*), deputato alla predisposizione del *piano speciale per la ricostruzione pubblica* di cui all'articolo 20 *octies*, comma 2, lettera c), del DL n. 61/2023 (come convertito dalla legge n. 100/2023);
- in particolare, il comma 3, lett. a) dell'articolo 2 (*Principi generali ed obiettivi*) dell'Ordinanza n. 22/2024 di cui al punto precedente;
- il "*Piano Speciale preliminare*" (di seguito anche brevemente definito PSP) redatto, ai sensi del sopra citato comma 3, lett. a) dell'articolo 2 della richiamata Ordinanza n. 22/2024, dall'Autorità distrettuale del fiume Po nell'ambito del *Gruppo di Lavoro* istituito tramite la medesima Ordinanza n. 22/2024 e successivamente approvato con Determinazione del *Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche* n.82 del 23/04/2024.

PREMESSO CHE

- ***Criticità derivanti dagli eventi idro-meteorologici del maggio 2023 nel territorio dell'Emilia – Romagna:*** nelle prime settimane di maggio 2023 la porzione orientale del Distretto del fiume Po è stata interessata da eventi idro-meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di criticità ed hanno provocato ingenti effetti sul territorio emiliano-romagnolo, sia sull'ambito collinare-montano che di pianura, consistenti, in particolare, in numerosissime alluvioni e frane (con conseguente isolamento di molte località), evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, gravi danni a infrastrutture lineari, ad aziende agricole, a edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei servizi essenziali;
- ***Strumenti della pianificazione di bacino distrettuale vigenti nei territori colpiti dagli eventi del maggio 2023:*** il territorio interessato dagli eventi di cui al punto precedente è ricompreso, nella sua totalità, nel *Distretto idrografico del fiume Po* ed è costituito da ambiti che sono oggetto di strumenti della vigente pianificazione di bacino distrettuale, tra i quali figurano, in particolare, gli stralci del *Piano di bacino* distrettuale del fiume Po relativi all'assetto idrogeologico in precedenza richiamati (PAI-Po, Piani stralcio per l'assetto idrogeologico relativi al bacino del Reno, PAI dei bacini romagnoli, PAI Marecchia Conca) nonché le "*Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni*" distrettuali (aggiornate per il *II ciclo sessennale di pianificazione 2021-2027*), parimenti richiamate. Le attività di gestione di tutti i suddetti strumenti di Piano sono attribuite dalle vigenti norme di legge alla competenza dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;
- ***DL n 61/2023, convertito in legge n. 100/2023:*** per far fronte agli eventi descritti in precedenza, è stato emanato il D.L. 1° giugno 2023, n. 61 "*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza*

provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100) con cui è stata prevista la nomina di un *Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche* (di seguito anche brevemente definito *Commissario straordinario*) ed il cui articolo 20^{octies}, comma 2, lettera c) ha previsto, in particolare, la predisposizione e l’approvazione, da parte del *Commissario straordinario*, di un *Piano Speciale di interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico* per la ricostruzione pubblica entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 100/2023;

- ***Nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione:*** con DPR 10 luglio 2023 il generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo è stato quindi nominato *Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche*;
- ***L’Ordinanza 22/2024 del Commissario straordinario: nomina del Gruppo di Lavoro sulle situazioni di dissesto idrogeologico:*** in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni di legge sopra richiamate, con propria Ordinanza n. 22 del 13 febbraio 2024 il *Commissario straordinario* ha disposto la costituzione e le modalità di funzionamento di un *Gruppo di Lavoro (GDL) sulle situazioni di dissesto idrogeologico*, deputato alla predisposizione del *Piano Speciale* di cui all’articolo 20 ^{octies}, comma 2, lettera c), del DL n. 61/2023 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 100/2023) da applicarsi ai territori colpiti dagli eventi del maggio 2023 di cui ai punti precedenti e contenente l’individuazione di interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico (con priorità per le situazioni che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture), di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità e per la delocalizzazione di beni in aree a elevata pericolosità idraulica;
- ***Ruolo dell’Autorità di bacino distrettuale nell’ambito del Gruppo di Lavoro: redazione del PSP e del Piano Speciale:*** ai sensi dell’art. 3, comma 3 della citata Ordinanza n. 22/2024 tra i componenti del suddetto GDL figura anche l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, alla quale detta norma attribuisce, tra l’altro, la competenza a elaborare (entro il 31 marzo 2024) il “*Piano Speciale preliminare*” e (entro il 30 giugno 2024) il conseguente “*Piano Speciale*”, di cui all’art. 2, comma 3 della stessa Ordinanza, sulla base di interventi urgenti per la protezione dei centri abitati e delle infrastrutture che rilevano per complessità situazionale e realizzativa e di quadri esigenziali proposti dalla Regione interessata sulla base, sua volta, delle proposte di interventi formulate dalle Autorità idrauliche competenti;

ATTESO CHE

- ***Avvio della attività di redazione dei Piani di cui all’Ordinanza 22/2024:*** sulla scorta delle suddette prescrizioni di cui all’Ordinanza n. 22/2024, l’Autorità ha quindi avviato le attività finalizzate alla predisposizione del “*Piano Speciale preliminare*” e del “*Piano Speciale*”, assegnati alla sua competenza;
- ***Rapporto tra i Piani di cui all’Ordinanza 22/2024 e l’attività di revisione degli strumenti della pianificazione di bacino distrettuale avviata dopo la Convenzione del 2022:*** le attività di cui al punto precedente si inseriscono, tra l’altro, nell’ambito di attività specifiche dall’Autorità di bacino distrettuale già programmate prima del verificarsi degli eventi del maggio 2023 (sulla scorta, in particolare, della soprarichiamata Convenzione stipulata in data 30 giugno 2022 tra la stessa Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, la Regione Emilia-Romagna e l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna, con la quale era stato istituito un Gruppo di lavoro *ad hoc* in data 30 agosto 2022) e finalizzate ad aggiornare i quadri conoscitivi e gli ulteriori elaborati dei sei Piani stralcio per l’assetto idrogeologico relativi al bacino del Reno, del PSBRI dei Bacini romagnoli e del PAI Marecchia – Conca (i quali, pur essendo accomunati tra loro per quanto riguarda le finalità e gli obiettivi, presentano tuttavia profonde e significative differenze in relazione al dettaglio della scala dei rispettivi elaborati cartografici, alle metodologie ed ai criteri di classificazione, individuazione e perimetrazione delle aree interessate da fenomeni di dissesti idraulico ed idrogeologico, alle

definizioni utilizzate nell'ambito degli elaborati tecnici e normativi, alle disposizioni normative di attuazione riguardanti i vincoli e la disciplina delle attività consentite nelle aree in dissesto, alle attività di competenza) omogeneizzandone i contenuti rispetto a quelli del PAI-Po (in termini di metodologia di delimitazione delle fasce fluviali e dei dissesti di versante, di Norme di uso del suolo e di Direttive specifiche di piano) ed agli Elaborati del PGRA (in particolare, alle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* distrettuali);

- **Integrazioni delle attività svolte a seguito della Convenzione del 2022 conseguenti agli eventi del maggio 2023:** dopo il verificarsi degli eventi del maggio 2023, le attività oggetto della suddetta Convenzione del 30 giugno 2022 sono risultate oltremodo importanti ed urgenti e pertanto sono state integrate per tener conto di tali eventi alluvionali ed avviate ad inizio 2024, con completamento previsto nel 2025;
- **Obiettivi di pianificazione delle attività conseguenti alla Convenzione del 2022:** come più volte illustrato in sede di Conferenza Operativa (come si evince dai verbali delle sedute della stessa, in precedenza richiamati), all'esito delle attività illustrate ai punti precedenti si renderà necessario procedere all'adozione di Varianti ai vigenti strumenti di pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico in precedenza richiamati, con le modalità procedurali previste dall'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE

- **Completamento del Piano Speciale preliminare da parte dell'Autorità di bacino distrettuale:** all'esito delle attività svolte ai sensi delle richiamate norme dell'Ordinanza 22/2024, la Segreteria tecnico operativa dell'Autorità ha provveduto ad elaborare (nell'ambito del *Gruppo di Lavoro sulle situazioni di dissesto idrogeologico* istituito dal *Commissario straordinario*) il *Piano Speciale preliminare* sulle situazioni di dissesto idrogeologico relative ai territori interessati dagli eventi del maggio 2023 e lo ha sottoposto alla Conferenza Operativa nel corso della seduta del 23 aprile 2024;
- In data 22 aprile 2024 si è tenuta una seduta della Cabina di coordinamento di cui all'art. 20-quater del citato Dl 61/2023, convocata al fine di acquisire l'intesa delle Regioni interessate e il parere delle Amministrazioni statali competenti in materia e dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente ai fini dell'adozione del piano speciale preliminare in oggetto;
- **Approvazione del PSP da parte del Commissario straordinario:** in conformità a quanto stabilito dall'art. 2, comma 3 lett. a) dell'Ordinanza 22/2024, il suddetto *Piano speciale preliminare* è stato approvato con Determinazione del *Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche* n. 82 del 23/04/2024;
- **Aree coinvolte negli eventi del maggio 2023 individuate dal PSP:** il *Piano Speciale preliminare* approvato, in particolare, individua ai paragrafi 7.1.4.1 e 7.2.4.1 della Relazione, l'ambito di applicazione degli indirizzi di pianificazione urbanistica e per la delocalizzazione, relativamente al reticolo idrografico ed ai versanti. Tra le aree individuate figurano sia aree attualmente non sottoposte a misure di vincolo (ai sensi dell'art. 65, comma 4 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) nel contesto dei vigenti strumenti di pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico in precedenza richiamati e nelle *Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni*, sia aree sottoposte a disposizioni di vincolo ritenute non sufficientemente congrue in considerazione degli eventi alluvionali occorsi e rispetto alle finalità del *Piano Speciale preliminare*;
- **Misure previste dal PSP per le aree da esso individuate:** per gli ambiti di cui al punto precedente il *Piano Speciale preliminare* ha previsto specifici indirizzi riguardanti la pianificazione urbanistica, la delocalizzazione di beni in aree a rischio e le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, allo scopo di assicurare il perseguimento delle finalità del Piano stesso e di garantire una adeguata difesa del suolo e una congrua tutela idrogeologica per gli ambiti colpiti dai fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico in occasione dei succitati eventi del maggio 2023;
- **Necessità di adottare misure temporanee di salvaguardia per le aree individuate dal PSP:** nelle more della predisposizione delle Varianti ai vigenti strumenti della pianificazione di bacino

distrettuale per l'assetto idrogeologico (nell'ambito delle quali saranno incluse le suddette aree, individuate nell'ambito del citato *Piano Speciale preliminare* nonché degli ulteriori strumenti di pianificazione speciale previsti dall'Ordinanza 22/2024 e in fase di predisposizione, nonché in sede di modifiche ed integrazioni del *Piano Speciale* medesimo, in esito allo sviluppo dei lavori collegiali e al loro allineamento all'evoluzione degli strumenti di pianificazione di bacino vigenti, come previsto dall'art. 2, comma 4 della citata Ordinanza 22/2024) si rende necessario, per il perseguimento delle finalità di tutela indicate al punto precedente, assoggettare le suddette aree a *misure temporanee di salvaguardia* adottate a norma dell'art. 65, comma 7 e dell'art. 68, comma 4 ter del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i.;

- **Competenza del Segretario Generale a adottare misure temporanee di salvaguardia con proprio Decreto:** in particolare, per effetto dell'attuale formulazione sia della suddetta norma dell'art. 65, comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. sia, in particolare, dell'art. 68, comma 4 ter del medesimo Decreto legislativo (che disciplina una specifica fattispecie di misura di salvaguardia relativa alla pianificazione di bacino distrettuale per l'assetto idrogeologico) ed in considerazione della mancanza di disposizioni di legge o di Statuto di segno contrario, si deve ritenere che, in presenza di situazioni dalle quali possa derivare un grave danno al territorio interessato dal Piano di bacino distrettuale, la potestà ad adottare le suddette misure temporanee di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva di aggiornamenti dei Piani per l'assetto idrogeologico vigenti nel Distretto possa essere esercitata tramite Decreto del Segretario Generale (anche in forza dell'art. 6, comma 2, lett. O dello Statuto di questa Autorità, in base al quale "*il Segretario Generale esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto*") in ossequio, altresì, all'esigenza di dare applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE (secondo cui in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione), in conformità a quanto stabilito dall'art. 301, comma 1 dello stesso D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

ACQUISITI

- il parere *favorevole* espresso dalla Conferenza Operativa di questa Autorità, ai sensi dell'art. 68 comma 4ter del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i. nella seduta del 23 aprile 2024;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 703 del 22/04/2024 di presa d'atto del Piano speciale preliminare;

RITENUTO, PERTANTO, CHE

- che sussistano i presupposti legali e di fatto per procedere all'adozione di *misure temporanee di salvaguardia* di cui all'art. 65, comma 7 e all'art. 68, comma 4 ter del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., al fine di garantire, con effetto immediato, le finalità di tutela perseguite dal *Piano Speciale preliminare* nelle more dell'approvazione delle Varianti ai vigenti strumenti di pianificazione di bacino distrettuale per l'assetto idrogeologico in precedenza richiamati;

DATO ATTO CHE

- l'Ing Andrea Colombo, è responsabile unico del Procedimento di cui al presente Decreto e, che con la sottoscrizione del presente atto, attesta che non sussiste conflitto di interesse in merito alla fattispecie in argomento, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

PRESO ATTO

- dei pareri resi ai sensi dell'art. 15 del vigente "*Regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po*", adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con Deliberazione n. 3 del 18 novembre 2019;

VISTO, INFINE

- il DPCM 14 luglio 2022, con il quale il dott. Alessandro Bratti è stato nominato Segretario

Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;

P. Q. S.

DECRETA

ARTICOLO 1

(Adozione di misure temporanee di salvaguardia di cui all'art. 65, comma 7 e all'art. 68, comma 4 ter del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in attesa dell'approvazione definitiva di Varianti ai vigenti strumenti di pianificazione di bacino distrettuale del fiume Po per l'assetto idrogeologico)

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Decreto.
- Al fine di garantire il pieno perseguimento delle finalità e degli obiettivi del *Piano speciale preliminare* approvato con Determinazione del *Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche* n. 82 del 23/04/2024, nelle more dell'approvazione di Varianti ai vigenti strumenti di pianificazione di bacino distrettuale del fiume Po per l'assetto idrogeologico conseguenti alle attività illustrate in premessa, per gli ambiti territoriali individuati nella Relazione dal suddetto *Piano Speciale preliminare* ai paragrafi 7.1.4.1 e 7.2.4.1 sono adottate misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell'art. 65, comma 7 e dell'art. 68, comma 4 ter del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. con i contenuti di cui ai paragrafi della Relazione del suddetto Piano (che si allega, unitamente all'ALLEGATO 9, al presente Decreto come parte integrante e sostanziale) di seguito riportati:
 - 7.1.4.2 *Pianificazione urbanistica;*
 - 7.1.4.3 *Delocalizzazioni/rilocalizzazioni di edifici/beni in aree a rischio;*
 - 7.1.5. *Indirizzi e criteri per i ponti e manufatti di attraversamento dei corsi d'acqua esistenti e di progetto e il relativo ALLEGATO 9 - Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica dei ponti e delle infrastrutture;*
 - 7.2.4.2 *Pianificazione urbanistica;*
 - 7.2.4.3 *Delocalizzazioni/rilocalizzazioni di edifici/beni in aree a rischio.*

ARTICOLO 2

(Pubblicazione del Decreto. Entrata in vigore delle misure temporanee di salvaguardia e loro efficacia. Modalità di consultazione)

1. Il presente Decreto è pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (<https://www.adbpo.it/>) all'indirizzo https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1232263&NodoSel=40. Dell'adozione di esso è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.
2. La Regione Emilia-Romagna provvede a trasmettere copia del presente Decreto alla Città Metropolitana di Bologna, alle Province ed ai Comuni territorialmente interessati. I Sindaci dei Comuni, entro 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della copia del Decreto, sono tenuti a pubblicarli con le modalità previste dalle vigenti norme di legge.
3. Le misure temporanee di salvaguardia di cui al precedente articolo 1 entrano in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Decreto sul sito web dell'Autorità di bacino, a norma del comma precedente.
4. Le misure temporanee di salvaguardia adottate con il presente Decreto sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione definitiva delle Varianti al Piano di bacino distrettuale di cui al precedente articolo 1, comma 2 e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di pubblicazione del Decreto stesso ai sensi del primo comma del presente articolo.
5. Per le finalità di consultazione degli interessati, sono pubblicati sul geoportale della Regione Emilia-Romagna <https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/> le aree allagate durante gli eventi di piena di maggio 2023 e i territori interessati dai dissesti di versante, oggetto delle presenti

misure. Per le medesime finalità, sono invece pubblicate sul sito di Autorità nella sezione dei Piani stralcio per l'assetto idrogeologico <https://pai.adbpo.it/> le ulteriori aree oggetto delle misure di salvaguardia, costituite dalle fasce fluviali dei Piani di Assetto Idrogeologico vigenti di seguito elencati: Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei Bacini Romagnoli: Art.2ter – Alveo, Art.3 - Aree ad elevata probabilità di esondazione, Art.4 - Aree a moderata probabilità di esondazione, Art.10 - Distanze di rispetto dai corpi arginali; Piano stralcio per l'assetto idrogeologico Conca Marecchia: Art.8 – Alvei, Art.9 – Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua: a) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempo di ritorno fino a 200 anni; PSAI (Reno, Idice, Sillaro, Santerno) - Piano stralcio per il bacino del torrente Senio – Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia: Art.15 – Alveo attivo, Art.16 – Aree ad alta probabilità di inondazione, Art.17 - Aree per la realizzazione degli interventi strutturali, Art. 18 – Fasce di pertinenza fluviale; Piano stralcio per il sistema idraulico Navile e Savena abbandonato: Art.3 – limitazione del valore degli elementi esposti a rischio idraulico e della loro vulnerabilità, Art.4 – Salvaguardia delle aree per la realizzazione di interventi strutturali, Art.6 – Fasce di pertinenza fluviale.

ARTICOLO 3

(Adozione di successive modifiche degli ambiti territoriali di applicazione delle misure di salvaguardia)

1. Successivamente all'entrata in vigore delle misure temporanee di salvaguardia di cui all'art. 1 del presente Decreto, l'Autorità di bacino potrà procedere all'adozione di modifiche degli ambiti territoriali di applicazione di cui ai paragrafi 7.1.4.1 e 7.2.4.1 della Relazione del Piano speciale preliminare, motivatamente e sulla base di adeguata documentazione tecnica, sia con riferimento alle aree allagate dagli eventi alluvionali sia ai dissesti di versante, visionabili sul geoportale della Regione Emilia Romagna (<https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/>).
2. Dette modifiche sono adottate dall'Autorità, su proposta della Regione Emilia-Romagna, con cadenza trimestrale, tramite un Decreto del Segretario Generale di presa d'atto, previo parere della Conferenza Operativa. Con il medesimo Decreto, per le aree oggetto della modifica di cui al presente articolo, sono adottate misure di salvaguardia analoghe a quelle adottate con il presente Decreto.
3. Dette misure entrano in vigore con efficacia immediatamente vincolante, a seguito della pubblicazione del Decreto di presa d'atto e restano in vigore sino all'approvazione definitiva delle Varianti al Piano di bacino distrettuale di cui al precedente articolo 1, comma 2 e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di pubblicazione del Decreto di presa d'atto medesimo.
4. Con le medesime modalità di cui ai commi precedenti, è possibile disporre la disapplicazione di misure di salvaguardia precedentemente adottate, qualora per un determinato ambito siano cessate le condizioni, previste dal Piano Speciale, che giustificavano l'applicazione delle misure medesime.

ARTICOLO 4

(Applicazione delle misure temporanee di salvaguardia ad aree già individuate nell'ambito dei vigenti strumenti della pianificazione di bacino distrettuale)

1. Per le aree individuate nel Piano Speciale preliminare le quali siano già sottoposte a disposizioni di vincolo stabilite nell'ambito dei vigenti strumenti della pianificazione di bacino distrettuale in precedenza richiamati, le misure temporanee di salvaguardia adottate per effetto del presente Decreto trovano comunque applicazione qualora risultino più restrittive rispetto alle suddette disposizione di vincolo.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alessandro Bratti)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.